ASSOCIAZIONE "I CAVALIERI DELLA VERITÀ"

39

STATUTO

ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI - TREVISO - 1955

ASSOCIAZIONE "I CAVALIERI DELLA VERITÀ„

STATUTO

ISTITUTO TIPOGRAFICO PER I COMUNI - TREVISO - 1955

STATUTO

Art. 1) - E' costituita nella Diocesi di Concordia, con l'approvazione della Autorità Ecclesiastica, l'Associazione « I Cavalieri della Verità ».

Art. 2) - Scopo dell'Associazione è quello di raccogliere tra cattolici un capitale che assicuri i mezzi per la diffusione dei principi del Vangelo nei modi più opportuni, esclusivamente a mezzo di Laici Laureati, esperti anche nelle discipline giuridiche e sociali, preferibilmente avvocati, e che impegnino la loro attività SOLO a profitto della diffusione della Dottrina di Cristo.

La nomina dei propagandisti è di spettanza dell'Ecc.mo Ordinario Diocesano, su presentazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 3) - Ogni Parrocchia o Curazia ha diritto di tante conferenze o lezioni in proporzione del capitale costituito dai versamenti fatti dai propri fedeli all'Associazione, ad eccezione di un ventesimo sul totale delle conferenze o lezioni programmate per l'intera annata, riservato all'Ecc.mo Ordinario Diocesano per l'apostotato nelle Parrocchie depresse.

Art. 4) - Sono Soci effettivi dell'Associazione tutti i cattolici che hanno versato non meno di lire 50.000 (cinquantamila).

Saranno dell'opera, benemeriti di 1°, 2°, 3°, grado coloro che hanno versato rispettivamente almeno lire 25.000 - 15.000 - 10.000.

Art. 5) - Il costituendo patrimonio dell'Associazione « I Cavalieri della Verità » è formata:

a) dalle quote dei Cavalieri;

b) dalle quote delle persone benemerite;

c) da eventuali oblazioni.

Art. 6) - L'Associazione può erogare fino al 50% (cinquanta per cento) delle quote ed offerte annue più l'interesse annuo del capitale costituito. Questo capitale è intangibile e deve essere investito in terreni.

Art. 7) - Il Consiglio d'Associazione è composto di sette membri eletti dall'Assemblea tra i Cavalieri.

Il Vescovo nominerà l'Assistente Ecclesiastico.

Il Consiglio, a maggioranza di voti, nomina nel suo seno, il Presidente, il V. Presidente ed il Segretario Cassiere. Questo ultimo può essere scelto anche fuori del Consiglio.

Il Consiglio nomina pure il personale incaricato dello sviluppo e potenziamento dell'Associazione.

Art. 8) - Il Consiglio dura in carica un quinquennio e presta servizio gratuito, salva la rifusione delle spese vive contratte per la esplicazione del mandato. Amministra il patrimonio e le offerte; cura e provvede all'investimento del capitale sociale, provvede ad ogni altra iniziativa in conformità delle deliberazioni dell'Assemblea; delibera la convocazione dell'Assemblea dei soci; decide sul compenso al personale; provvede alla formazione ed alle eventuali modifiche del Regolamento dell'Associazione.

Art. 9) - Il Consiglio si riunisce almeno ogni tre mesi e le altre volte che il Presidente o quattro dei consiglieri lo crederanno opportuno.

Art. 10) - L'Assemblea è convocata una volta all'anno con invito personale ai soci effettivi, spedito dieci giorni prima, entro il mese di marzo. L'Assemblea esamina il bilancio finanziario e morale dell'ultimo esercizio, nonchè il bilancio preventivo.

Ogni quinquennio nomina, a voti segreti, il Consiglio dell'Associazione e tre revisori dei conti.

Partecipano dell'Assemblea i soci effettivi.

Le persone benemerite di cui all'art. 4°, possono intervenire senza diritto di voto.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Sono ammesse fino a tre deleghe.

Art. 11) - In prima convocazione le riunioni dell'Assemblea ordinaria sono valide con la partecipazione di almeno un terzo dei soci, ed in seconda convocazione con ogni numero di soci presenti.

Sono addottate le deliberazioni che ricevono la maggioranza relativa di voti, compreso i soci che si sono fatti rappresentare.

Art. 12) - L'Assemblea Straordinaria può essere convocata dal Consiglio di propria iniziativa, per gravi motivi, oppure a richiesta di almeno un terzo dei soci effettivi, che ne facciano domanda scritta un mese prima.

Art. 13) - Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare la eventuale modifica dello statuto, sempre SALVE LE FINALITA'

dell'Associazione, nonchè l'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa.

Art. 14) - Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono valide quando ottengono un suffragio del 60% degli iscritti in prima convocazione, e del 60% dei presenti in seconda convocazione, purchè vi partecipino almeno un terzo dei soci.

Art. 15) - Il Presidente ha la rappresentanza giuridica dell'Associazione, indice e presiede le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea.

In caso di assenza lo sostituisce il Vice Presidente.

Art. 16) - Qualora « durante munere » un componente il Consiglio di Amministrazione decedesse, fosse trasferito fuori Diocesi o si dimettesse, si provvederà a coprire il posto vacante con la nomina di colui che dall'Assemblea aveva conseguito il maggiore numero di voti dopo l'ultimo eletto.

Art. 17) - Sarà compito del cassiere di tenere i registri contabili, i bollettari delle riscossioni e dei pagamenti e comporre i verbali di ogni riunione di Consiglio e dell'Assemblea.

Art. 18) - E' compito dei revisori dei conti controllare la contabilità e darne relazione all'Assemblea. Essi si riuniscono due volte all'anno. Anche il loro compito è gratuito, salva la rifusione delle spese, di cui all'art. 8°.

Art. 19) - Ogni anno, a cominciare dal 1955, saranno celebrate dall'Assistente Ecclesiastico n. 12 SS. Messe per i Cavalieri e benemeriti defunti e n. 12 SS. Messe per i Cavalieri e benemeriti viventi.

Il Consiglio aumenterà il numero delle SS. Messe in rapporto a quello dei soci effettivi e delle persone benemerite.

Art. 20) - In caso di scioglimneto dell'Associazione il patrimonio sarà così devoluto:

— il 75% (settantacinque per cento) alla Pontificia Opera della Propagazione della Fede;

— il 25% (venticinque per cento) per SS. Messe per i soci vivi e defunti.

Le quote versate non possono essere restituite, neppure in caso di necessità o successione.

L'Associazione dei Cavalieri della Verità è affidata al patrocinio di Maria Santissima Assunta.

Laus Deo

Visto si approva, e plaudendo alla bella iniziativa tanto necessaria ed utile, facciamo voti che essa si sviluppi e prosperi, diventando strumento efficace di apostolato, e ai promotori ed oblatori impartiamo di gran cuore la nostra pastorale benedizione.

Portogruaro, 13 Marzo 1955.

† **Vittorio De Zanche**
Vescovo di Concordia

REGOLAMENTO

Art. 1) - La nomina dei Propagandisti è di spettanza dell'Ecc.mo Ordinario Diocesano su presentazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 2) - Il personale dipende dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione dei Cavalieri della Verità rappresentato dal Presidente.

Art. 3) - I Propagandisti dovranno possedere i seguenti requisiti:

a) godere buona salute (certificato medico di sana costituzione;
b) avere fedina penale pulita;
c) esibire documenti di buona condotta morale e religiosa;
d) possedere, oltre alla laurea, buone qualità oratorie;
e) nel momento dell'assunzione non potranno avere più di 40 anni;
f) durante il mandato non dovranno assumere alcuna altra occupazione.

Art. 4) - I Propagandisti dovranno avere una condotta morale ed una pratica religiosa lodevole.

Nell'adempimento della loro missione saranno diligenti e zelanti, dimostreranno rispetto ai Superiori e verso gli Ecclesiastici saranno particolarmente ossequienti.

A richiesta del Presidente e sempre in antecedenza alle riunioni trimestrali del Consiglio i Propagandisti daranno relazione per iscritto del lavoro svolto e delle difficoltà incontrate.

Art. 5) - I propagandisti verranno assunti a titolo di prova per un anno. Riconosciuti idonei dal Consiglio d'Amministrazione saranno confermati per un decennio e questa conferma potrà anche ripetersi salvo quanto è previsto dall'art. 3°.

Art. 6) - La retribuzione dei Propagandisti sarà pari allo stipendio iniziale di un professore di liceo statale con tutti i diritti di legge inerenti anche per quanto riguarda le assicurazioni e la previdenza sociale. Il programma di lavoro da svolgere sarà contemplato nel contratto di assunzione che verrà stipulato tra il Consiglio di Amministrazione ed i singoli Propagandisti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 7) - Qualora nei Propagandisti si verificassero deficienze di rilievo, S. Ecc. Mons. Vescovo, con suo giudizio insindacabile potrà ritirare il mandato a suo tempo conferito informando l'interessato ed il Consiglio che provvederà al licenziamento immediato, salvo eventuale indennizzo previsto dalla legge.

Art. 8) - Se il rendimento di un Propagandista per qualsiasi ragione risultasse scarso o comunque inferiore al normale il Consiglio di Amministrazione, previo consenso dell'Ecc.mo Ordinario Diocesano dietro avviso di tre mesi, provvederà al licenziamento dell'interessato corrispondendogli eventuale indennizzo a norma di legge.

Art. 9) - Qualora un Propagandista intendesse risolvere il contratto di lavoro, dovrà darne comunicazione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Presidente, almeno tre mesi prima.

Al Propagandista che si licenzia, sarà corrisposta l'indennità a norma di legge.

Art. 10) - Spetta al Presidente oltre a quanto è previsto dall'Art. 15° dello Statuto anche curare l'esecuzione delle delibere del Consiglio, vigilare perchè tutte siano verbalizzate, e solamente in casi di assoluta urgenza prendere le decisioni che si impongono, riferendone al Consiglio nella prossima adunanza.

Art. 11 - Oltre a quanto è stabilito dall'art. 17 dello Statuto, il Segretario cassiere, curerà il deposito degli incassi e di eventuali avanzi presso la Cassa Depositi e Prestiti « S. Giuseppe » di Pordenone su libretto intestato: Associazione dei Cavalieri della Verità n. 299 Serie C.

Ogni mese presenterà al Presidente la situazione di Cassa, compilerà i verbali di ogni seduta su pagine numerate, senza cancellature.

A giudizio del Consiglio d'Amministrazione, potrà avere un compenso.

Art. 12) - Ogni prelievo di denaro verrà fatto unicamente a firma del Presidente.

Art. 13) - I componenti del Consiglio di Amministrazione cureranno gli interessi ed il buon andamento dell'Associazione con lodevole impegno ed in particolare si faranno il dovere di prendere parte alle riunioni di Consiglio o di giustificare le eventuali assenze.

Art. 14) - L'Assistente Ecclesiastico curerà la celebrazione delle SS. Messe come da Statuto ed inoltre assisterà spiritualmente i Propagandisti ed appoggerà lo sviluppo dell'Associazione anche con opera intelligente ed accurata propaganda. Partecipa di diritto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione con voto puramente consultivo ed alle Assemblee.

Sarà compito del Consiglio fissare un eventuale conveniente compenso.

Art. 15) - Il personale nominato dal Consiglio per lo sviluppo e potenziamento dell'Associazione, curerà con particolare diligenza l'adesione di nuovi « Cavalieri della Verità » e lo incasso delle quote di quelli che hanno già aderito all'Associazione.

A lui saranno rifuse le spese vive ed inoltre avrà un compenso, fissato dal Consiglio, proporzionato al suo lavoro.

Art. 16) - Il Consiglio non procederà alla nomina di alcun Propagandista fino a che non sarà realizzato un capitale che ne assicuri lo stipendio con annessi almeno per un quinquennio.

Visto si approva.

Portogruaro, 13 Marzo 1955.

† **Vittorio De Zanche**
Vescovo di Concordia